



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Parte Generale

Approvato con delibera del 24/09/2024



Indice

1. La responsabilità penale degli enti.....	3
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti ex d. Lgs. n. 231/2001	3
1.2 I reati presupposto	4
1.3 I destinatari del Modello	15
1.4 Gli obiettivi del Modello.....	16
1.5 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente	16
1.6 Le sanzioni previste dal d. Lgs. n. 231/2001	17
1.7 Nozione di interesse e vantaggio	19
1.8 L'Organismo di Vigilanza	20
2. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Assindustria Servizi s.r.l.....	20
2.1 Premessa – Assindustria Servizi S.r.l.	20
2.2 Modello di Governance di Assindustria Servizi s.r.l.	21
2.3 Organigramma aziendale di Assindustria Servizi s.r.l.	21
2.4 Coperture assicurative e certificazioni.....	22
2.5 Finalità del modello.....	22
2.6 Metodologia adottata per la costruzione e l'adozione del Modello di Assindustria Servizi S.r.l....	23
3. L'organismo di Vigilanza	24
3.1 Premessa	25
3.2 Durata, decadenza e revoca.....	25
3.3 Poteri e funzioni	26
3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza al Vertice aziendale.....	27
3.5 Flussi informativi	27
4. Formazione.....	29
4.1 Formazione.....	29
4.2 Diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione	30
4.3 Adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione	30

1. La responsabilità penale degli enti

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti ex d. Lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, (il “Decreto”) *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, la quale si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati reati, mirando a coinvolgere gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati commessi.

Il D. Lgs. 231/2001 si inserisce in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e, in particolar modo, di allineamento con alcune Convenzioni a cui l’Italia aveva precedentemente aderito, quali la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno o all’esterno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’Ente medesimo. Nello specifico, la responsabilità ricade sull’Ente a seguito della commissione di determinati reati, nell’interesse o vantaggio della stessa da parte di:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente medesimo;
- Persone fisiche sottoposte alla vigilanza o alla direzione di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l’autore dell’illecito rientri tra i soggetti apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità, in virtù del fatto che tale soggetto esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale della Società. Non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’Ente nel caso in cui l’autore dell’illecito

rientri tra le persone fisiche sottoposte a vigilanza o direzione, poiché in tal caso il fatto illecito composta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione.

1.2 I reati presupposto

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche presuppone, innanzitutto, la commissione o il tentativo di commissione di un determinato reato presupposto espressamente previsto dal Legislatore. Infatti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non deriva da qualsiasi reato commesso da soggetti appartenenti alla società, ma discende soltanto dalla commissione di alcune fattispecie tassativamente indicate dal legislatore e specificamente individuati nel D.Lgs. 231/01. Un Ente non può essere punito per un fatto costituente reato che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge tra quelli per cui è configurabile la responsabilità dell'Ente (art. 2 del Decreto). Le categorie di reato, dette anche “**reati presupposto**”, che attualmente possono determinare la responsabilità penale delle persone giuridiche sono i seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24);
- Reati informatici (art. 24 bis);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
- Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione (art. 25 quater.1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies e art. 187 quinquies TUF);
- Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies);

- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e altre fattispecie di reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1);
- Reati transnazionali (Legge 16.03.2006 n. 146);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies);
- Reati che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, L. n. 9/2013).

Il D. Lgs. 231/01 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25; per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata.

Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D. Lgs. 231/01, o dalle normative che ad esso fanno rinvio, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2, legge 898/1986); se commessi in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, e 322 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- peculato (art. 314 comma 1 e 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

2) Reati informatici (Art. 24 bis):

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del PresidEnte della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis.1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6) Reati societari (Art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

9) Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies):

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

10) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies) e altre fattispecie in materia di abusi sul mercato (Art. 187-quinquies T.U.F.):

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25 septies):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (Art. 25 octies):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

13) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

14) Reati transnazionali (Legge 16.03.2006 n. 146):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

I reati elencati nel paragrafo 14 possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi

definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

15) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17) Reati ambientali (Art. 25 undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanza aggravante dei delitti associativi ex artt. 416 e 416 bis c.p. se finalizzati a commettere uno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis c.p. (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni relative all'installazione o esercizio di stabilimento senza autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

18) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

19) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

20) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

21) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/00);
 - dichiarazione infedele (art. 4, d. lgs. 74/00);
 - omessa dichiarazione (art. 5, d. lgs. 74/00);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. lgs. 74/00);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/00);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d. lgs. 74/00);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. lgs. 74/00);
- nonché:

- indebita compensazione (art. 10 quater, d. lgs. 74/00);

22) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

23) Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e 25 duovevicies):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

24) Reati che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, L. n. 9/2013):

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.):
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.):
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.):
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.):
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.):
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.):
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

1.3 I destinatari del Modello

Il presente modello e le regole in esso contenute sono rivolti, in primo luogo, agli organi sociali, a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzione di gestione, amministrazione e controllo della Società. Le disposizioni sono altresì indirizzate a tutti i dipendenti e, in generale, a tutti coloro che si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate. In particolar modo i Destinatari sono:

- L'Amministratore Unico, in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società e all'attuazione dell'oggetto sociale;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- i responsabili di funzione, nel dare concreta esecuzione alle attività;
- i dipendenti ed i collaboratori di Assindustria.

I suddetti soggetti devono essere opportunamente formati e/o informati in merito ai contenuti del Modello stesso, per quanto di competenza.

Il Modello è rivolto, nei limiti del rapporto contrattuale, a coloro che operano su mandato o sono comunque legati alla società da rapporti giuridici (fornitori, consulenti, partner commerciali, etc.), i quali, per effetto di apposite clausole contrattuali, si impegnano ad attenersi alle disposizioni normative vigenti nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società, tenendo comportamenti idonei a prevenire la commissione di reati presupposto previsti nel Decreto.



I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenza e mansioni svolte nell'ambito aziendale, sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del Modello e del Codice Etico e, in generale, a comportarsi sempre secondo criteri di correttezza e trasparenza, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto delle norme ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.4 Gli obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha lo scopo di implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati ed illeciti, costruendo un sistema strutturato ed organico di procedure ed operazioni di controllo finalizzate al presidio delle attività aziendali maggiormente esposte da svolgersi in via preventiva.

L'obiettivo è altresì quello di rendere i Destinatari, sia interni che esterni, consapevoli di poter incorrere in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, nonché in sanzioni penali ed amministrative comminabili nei loro confronti e in quelli dell'Ente in caso di violazioni delle disposizioni ivi previste, così da assicurare la correttezza dei comportamenti dei collaboratori.

Oltre a rappresentare uno strumento di esenzione della responsabilità della Società in caso di commissione di illeciti, il Modello costituisce un atto di responsabilità sociale sia nei confronti dei portatori di interessi (dipendenti, clienti, fornitori) che nei confronti della collettività, nonché una affermazione dei valori etici in cui la società crede fermamente.

Il Modello organizzativo non mira ad una sostituzione totale del sistema di gestione rappresentato dalle direttive aziendali e dalle procedure operative in essere con un nuovo apparato di prescrizioni comportamentali e regole di controllo calate sulla struttura organizzativa dell'Ente. L'approccio adottato nel predisporre il Modello ha inteso invece privilegiare la valorizzazione dei presidi organizzativi esistenti, nella misura in cui essi si mostrino adeguati alla finalità di prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto, rinforzando l'azione penal-preventiva in rapporto a determinate aree aziendali laddove l'analisi dell'esistente abbia reso evidente la necessità di riformare o integrare la regolamentazione.

1.5 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

In particolar modo, l'art. 6 prevede che la Società non può essere ritenuta responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza. Di cui alla precedente lettera b).

La mera adozione del Modello, tuttavia, non costituisce di per sé condizione sufficiente ad escludere la colpevolezza dell'Ente, essendo necessario che questo sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Segnatamente, perché il Modello risulti idoneo ed efficace, esso deve vedere la presenza di diversi elementi, tra cui:

- l'individuazione delle attività nei cui ambito potrebbero essere commessi gli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità introdotta ex d. lgs. 231/2001;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazioni ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie tali da impedire la commissione degli illeciti;
- l'elaborazione di un sistema disciplinare idonea a sanzionare il mancato rispetto dei presidi di prevenzione e delle misure organizzative stabilite;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, co. 1, lett. a) e l'art. 7, co. 2, del Decreto menzionano esplicitamente l'"efficace attuazione" dei Modelli, proprio a rimarcare che tale profilo attiene ad elementi di valutazione concreta dell'efficacia dei presidi preventivi e di controllo posti in essere, attraverso verifiche periodiche e modifiche dello stesso nel caso in cui siano state scoperte significative violazioni o siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

È stata spesso la giurisprudenza a stabilire i requisiti di un Modello efficacemente attuato, confermando la necessità di valutare e verificare la coerenza tra le condotte aziendali e il Modello predisposto, analizzandone la solidità e la funzionalità nella fase di effettiva realizzazione.

1.6 Le sanzioni previste dal d. Lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell'Ente, il Decreto prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- Sanzioni amministrative (artt. 10 -12), le quali sono sempre previsti per ogni illecito amministrativo.

Vengono determinate in base ad un sistema "per quote", la cui entità viene determinata dal Giudice tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In ogni caso, ogni quota non può essere inferiore ad Euro 258 e superiore ad Euro 1.549.

Il numero, invece, dipende dalla gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il numero deve essere comunque superiore a 100, e mai superiore a 1.000.

L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

- Sanzioni interdittive (artt. Da 13 a 17), ossia:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicano quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Posso essere disposte anche in via cautelare.

- Pubblicazione della sentenza (art. 18), che può essere disposta nei medesimi casi in cui può essere prevista una sanzione interdittiva. Prevede, appunto, la pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, su uno o più giornali e mediante l'affissione all'albo del comune dove l'Ente ha sede.

- Confisca (art. 19), la quale ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato oppure, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente.

1.7 Nozione di interesse e vantaggio

Affinché sorga responsabilità nei confronti dell'Ente, è necessario che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dello stesso, in modo che la sanzione colpisca l'Ente solo in quanto ad esso sia riferibile il centro di interessi che ha dato origine al reato.

I suddetti criteri sono tra loro alternativi (la c.d. interpretazione dualistica), e ciò sia perché il dato letterale è chiaro ponendo tra loro la disgiunzione "o", sia perché la lettura autonomistica di entrambi i parametri è chiaramente evincibile dalla Relazione di accompagnamento al Decreto 231/2001, in particolare ove si legge che "il richiamo all'interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e si accontenta di una verifica ex ante", mentre il vantaggio da un verso "può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse", e dall'altro "richiede sempre una verifica ex post". In questi passaggi della Relazione di accompagnamento appare esplicitata in maniera abbastanza inequivoca l'intenzione del legislatore di non reputare affatto i due parametri come meri sinonimi o come parti di una endiadi, bensì di considerarli, al contrario, come due concetti ben distinti e separati.

Tale interpretazione ha poi trovato conferma nella sentenza della Cassazione, sez. II, 20 dicembre 2005 ove si ribadisce che il termine "interesse" fa riferimento ad una valutazione ex ante della corrispondenza o meno tra l'interesse soggettivo della persona fisica autore del reato e quello della società, mentre il termine "vantaggio", invece, riguarda l'accertamento ex post del beneficio effettivamente ottenuto dall'ente in seguito alla commissione del reato.

I concetti di interesse e vantaggio per l'Ente hanno poi ricevuto una peculiare declinazione da parte della giurisprudenza con riguardo ai reati presupposti colposi, quali innanzitutto i delitti in materia antinfortunistica, così come talune ipotesi di reato ambientale. In proposito la giurisprudenza è orientata a ritenere che, in questi casi, interesse e vantaggio debbano essere valutati avuto riguardo alla condotta del soggetto agente e non all'evento di reato, ossia (in ipotesi) all'infortunio del lavoratore. In proposito si è infatti statuito che "sussiste l'interesse dell'Ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento di produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione".



1.8 L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'applicazione del Modello, nonché di disporre l'aggiornamento.

Tale organismo deve essere interno alla Società (art. 6, 1, b) del D. Lgs. 231/01) e deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc.

Il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione, per cui l'Organismo di vigilanza deve vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli aziendali e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché di un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Lo stesso non può pertanto essere fatto coincidere con l'Organo Amministrativo, in quanto organo dotato di poteri consultivi, propositivi e di vigilanza, ma deve essere posizionato in un contesto di organigramma aziendale e di linee di riporto che gli garantiscano la necessaria autonomia.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di vigilanza sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici), scelto di norma nell'ambito dell'Internal Auditing o delegato a consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza è dedicato uno specifico capitolo a cui si rimanda per la descrizione peculiare dei requisiti e delle funzioni.

2. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Assindustria Servizi s.r.l.

2.1 Premessa – Assindustria Servizi S.r.l.

Assindustria Servizi S.r.l. è una società di servizi che si costituisce nel 1991 per volontà dell'Associazione degli industriali della Provincia di Macerata ed un socio privato di minoranza al quale gli stessi soci fondatori affidano il compito di prestare



servizi alle aziende, enti, operatori economici e studi professionali, sia singolarmente che ai loro raggruppamenti di qualsiasi tipo per lo svolgimento delle loro attività o per la realizzazione di iniziative nel campo economico.

Ha sede in Macerata, Via Waiden n. 35 ed è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura di Macerata al n. MC117665, Partita Iva e Codice Fiscale 01122030438 e la forma di governance è quella della Società a Responsabilità Limitata con Amministratore Unico il cui incarico, al momento di redazione del presente Modello Organizzativo è conferito al Sig. Gianni Niccolò.

2.2 Modello di Governance di Assindustria Servizi s.r.l.

L'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata (80001310434) è titolare del 99,5% delle quote di capitale sociale mentre lo 0,5% è attualmente del Sig. Farroni Pierandrea (FRRPND57D10E783L).

L'Assemblea di Assindustria Servizi S.r.l. ha i poteri previsti dal Codice civile e li esercita secondo le previsioni di legge ed è amministrata da un Amministratore Unico. L'Amministratore Unico è il rappresentante legale della società e cura, tra l'altro, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile affinché sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

L'attività dell'Amministratore Unico risponde al dettato normativo, dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

2.3 Organigramma aziendale di Assindustria Servizi s.r.l.

Assindustria Servizi S.r.l. è dotata di un assetto organizzativo finalizzato a perseguire la sua missione, assicurando efficienza ed efficacia operativa, trasparenza gestionale e contabile, piena conformità al quadro normativo applicabile.

In tal senso la Società adotta:

- un Codice Etico, che contiene l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (d'ora innanzi, per brevità, "Codice Etico");
- un'articolata normativa interna (Regolamento disciplinare e Regole aziendali) volta a disciplinare le attività aziendali ed i relativi flussi informativi soprattutto in riferimento all'attività di formazione che è la principale attività di Assindustria Servizi S.r.l..

Tale assetto organizzativo viene reso noto e diviene vincolante per tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione attraverso l'adozione e l'implementazione del presente Modello, che sarà reso noto anche attraverso la rete Intranet aziendale e la rete internet.

Quanto, in particolare, alla struttura organizzativa adottata da Assindustria Servizi S.r.l., si rinvia all'organigramma aziendale, allegato alla presente parte generale.



2.4 Coperture assicurative e certificazioni

Assindustria Servizi S.r.l. è dotata delle seguenti coperture assicurative:

D&O: polizza n. 410556810 – Compagnia: Generali;

Tutela Legale: polizza n. 48049DAS00001 – Compagnia: DAS

Responsabilità civile professionale: polizza n. 8516622442 – Compagnia: Arch Insurance

Infortuni Cumulativi senza I.T.: polizza n. 102844816 – Compagnia: ELIPS LIFE LTD - AG. ONE UNDERWRITING SRL;

Infortuni Cumulativi senza I.T.: polizza n. 102844900 – Compagnia: ELIPS LIFE LTD - AG. ONE UNDERWRITING SRL;

RCT/RCO (Azienda sicura): polizza n. 745621276 – Compagnia: Unipol Sai;

Tutela legale (Azienda sicura): polizza n. 745676532 – Compagnia: Unipol Sai.

La Società è inoltre dotata delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001/2015 con il seguente campo di applicazione:

Progettazione e consulenza in ambito sicurezza sul lavoro.

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Erogazione servizi al lavoro.

IAF: 34, 35, 37.

UNI PdR 125:2022 *Sistema di Gestione per la Parità di Genere.*

2.5 Finalità del modello

Il Modello è stato adottato nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Assindustria Servizi S.r.l. o sotto la sua direzione e coordinamento, affinché seguano, nello svolgimento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire o di impedire la commissione del Reato stesso.

Pertanto, l'adozione del Modello si propone come finalità quelle di:

- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di Assindustria Servizi S.r.l. in caso di commissione di reati;
- migliorare il sistema di Governance;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività



aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illeciti;

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Assindustria Servizi S.r.l. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Assindustria Servizi S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui Assindustria Servizi S.r.l. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

2.6 Metodologia adottata per la costruzione e l'adozione del Modello di Assindustria Servizi S.r.l.

La costruzione e l'adozione del Modello si è sviluppata secondo i seguenti *step* procedurali:

- identificazione delle attività sensibili: analisi approfondita – attraverso interviste con il personale di Assindustria Servizi S.r.l. e verifica della documentazione rilevante – delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto, nonché le attività c.d. strumentali alla commissione dei reati stessi. In questa fase si è proceduto all'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, nonché delle aree, funzioni e ruoli aziendali coinvolti. Tale attività ha permesso di individuare per ogni attività sensibile le modalità di svolgimento, le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché gli elementi di controllo già esistenti, al fine di verificare in quali

settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

- verifica e individuazione dei responsabili interni dei processi a rischio reato: valutazione circa l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei presidi di tutela finalizzati alla prevenzione di illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo con le concrete modalità di svolgimento delle attività realizzate dall'Ente, così come tracciate dalla prassi aziendale.
- individuazione delle fasi carenti (analisi dei *Gap* rilevati): eventuali discrepanze tra la concreta situazione dei controlli e il livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia dei protocolli e degli standard di controllo, si è proceduto all'adeguamento e all'effettuazione delle opportune azioni di contrasto al rischio a cui l'Ente è sottoposto, mediante la definizione di specifici protocolli. In relazione alle singole attività, sono indicate procedure di controllo specifiche, finalizzate a limitare i rischi tipici del processo sensibile considerato.
- predisposizione del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001: lo svolgimento di questa fase è consistito in:
 - revisione e aggiornamento delle procedure già esistenti, oltre che predisposizione di nuove procedure idonee alla prevenzione dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - analisi e aggiornamento del sistema disciplinare;
 - affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");
 - implementazione del sistema relativo ai flussi informativi e alle segnalazioni all'OdV.
- definizione di uno specifico piano formativo.

3. L'organismo di Vigilanza



3.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs 231/2001 annovera tra le cause di esclusione della responsabilità da reato, il fatto che il compito di vigilare sull'osservanza, il funzionamento e l'aggiornamento del Modello sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

L'OdV è un organo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di esercitare in modo continuativo i compiti affidategli.

Assindustria Servizi S.r.l. ha scelto di dotarsi di un Organismo monocratico, nominato dall'Amministratore Unico.

È necessario che l'OdV sia in possesso dei seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza: il requisito dell'autonomia comporta che siano ritagliati in favore dell'OdV effettivi poteri di ispezione e controllo, con la possibilità di accedere alle informazioni aziendali rilevanti e che sia dotato di risorse adeguate, con corrispondente capacità di spesa. Il requisito dell'indipendenza attiene invece alla posizione del componente dell'Organismo: trattasi di soggetto che non si trova in conflitto di interessi con l'azienda, che non ha vincoli rispetto al vertice aziendale e non è coinvolto nella gestione dell'Ente. È fondamentale garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente.

Professionalità: La composizione prescelta garantisce idonee competenze giuridiche, aziendalistiche specifiche in materia di sistemi di controllo, nonché adeguate competenze tecniche.

Continuità d'azione: l'Organismo è tenuto a vigilare costantemente la coerenza tra le attività svolte in concreto ed i comportamenti previsti nel Modello. Tale requisito inoltre garantisce il monitoraggio costante da parte dell'OdV sull'effettività del modello.

3.2 Durata, decadenza e revoca

La nomina e la revoca dell'OdV sono atti di competenza dell'Amministratore Unico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per 3 anni con mandato rinnovabile.

Il componente dell'OdV, inoltre, è tenuto a comunicare, in sede di nomina, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità richiesti per la carica.

Qualora le caratteristiche del componente dell'OdV dovessero venire meno nel corso dell'incarico, l'organo amministrativo dovrà procedere alla revoca dell'incarico e alla



sua sostituzione con un soggetto diverso, avente tutti i requisiti richiesti. La revoca potrà avvenire per: giusta causa, impossibilità sopravvenuta o quando vengano meno i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

3.3 Poteri e funzioni

Sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, le attività che l'Organismo è chiamato a svolgere possono così schematizzarsi:

Vigilanza sull'adeguatezza del modello, cioè sulla sua reale e non meramente formale capacità di prevenire i reati e i comportamenti non voluti. Sarà necessario che l'OdV si attenga alle seguenti fasi:

- Esame della documentazione aziendale al fine di identificare in quali processi aziendali e secondo quali modalità si possono potenzialmente realizzare i reati. Dovranno essere analizzati i processi sensibili, i controlli già esistenti e le relative criticità, con un *focus* sugli elementi specifici per soddisfare i requisiti del modello;
- Approfondimento delle eventuali aree critiche con evidenziazione, per ciascuna di esse, delle soluzioni per i *gaps* rilevanti.

Aggiornamento del modello, in tal senso intendendo curare l'aggiornamento del modello proponendo all'Amministratore Unico, se necessario, l'adeguamento dello stesso al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali interventi normativi che potrebbero sopraggiungere e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrare significative violazioni del modello;

Informazione e formazione sul modello, con ciò intendendo:

- Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- Promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del modello da parte di tutti i destinatari;
- Ricontrare con opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dai destinatari;

Gestione dei flussi informativi, in particolar modo:

- Assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;

- Esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- Informare gli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- In caso di controllo da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Inoltre, nell'esecuzione dei compiti a lui assegnati, l'OdV è sempre tenuto a documentare puntualmente, anche mediate la composizione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

L'Organismo è altresì tenuto a registrare e conservare tutte la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dello stesso.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza al Vertice aziendale

Al fine di prevenire il rischio reato e di garantire l'efficace attuazione del Modello ed il rispetto del Codice Etico, l'OdV deve provvedere:

- a redigere un rapporto semestrale all'Amministratore Unico in cui devono essere specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione delle misure preventive previste nel Modello, nonché le azioni correttive ritenute necessarie in base alle criticità riscontrate;
- a riferire all'Amministratore Unico qualunque violazione del Modello: sia quelle che abbia avuto modo di accertare durante lo svolgimento della propria attività, sia le violazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito di segnalazioni fondate;

L'attività di reporting sopra indicata darà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati e informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

L'Organismo, inoltre, ha la facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.5 Flussi informativi



L'Amministratore Unico, nonché i dipendenti, hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, oltre che tutte le informazioni relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico.

In particolare, devono essere comunicare all'OdV le seguenti informazioni:

- 1) su base periodica, le informazioni, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- 2) nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche;
- 3) su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, riguardante l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni). A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che prevede un indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato.

Tramite posta elettronica, il cui accesso sarà riservato esclusivamente all'OdV, potranno essere inviate le eventuali segnalazioni da parte di tutti i Destinatari del Modello. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Viene assicurata inoltre la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà interpellare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Unico.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie riguardanti:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di Assindustria Servizi o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;



- Modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- Esiti di eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta all'OdV di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché eventuali provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- Relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- Segnalazioni di infortuni gravi occorsi ai dipendenti e a tutti coloro che abbiano accesso alla struttura della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

Per migliorare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente "odv@assindustriaservizi.com" al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

4. Formazione

4.1 Formazione

Per una completa efficacia del presente Modello e della corretta osservanza del Codice Etico, la Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che Assindustria Servizi ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati da Assindustria Servizi, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei.



Viene altresì comunicata a tutti i collaboratori l'adozione del Modello e del Codice Etico e fornite tutte le ulteriori informazioni.

Tutti i dipendenti di Assindustria Servizi sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, del Modello nonché delle relative procedure, ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione.

Adeguate comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale. Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, il documento di sintesi dello stesso e del Codice Etico è reso disponibile sul sito internet della Società.

In particolare, con riferimento alla formazione del personale, l'attività di diffusione, comunicazione e formazione prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico.

L'attività formativa riguarda tutto il personale e dovrà essere prevista, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, sia per il personale neo-assunto, che in occasione di adozione e/o modifiche dei protocolli aziendali o di ulteriori circostanze che ne determinano la necessità.

La partecipazione alle attività formative è necessaria ed essenziale non solo per garantire l'effettiva attuazione del modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso.

4.2 Diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione

L'adozione del Modello deve altresì essere comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali Assindustria Servizi intrattiene rapporti.

L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione (a titolo esemplificativo: dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello; clausole contrattuali).

4.3 Adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione

Il Modello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, costituisce un atto di emanazione del vertice aziendale. Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa all'Amministratore. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì all'Amministratore, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L'attività di aggiornamento è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare all'Amministratore proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società;
- modifiche nel sistema normativo.

I Responsabili delle Direzioni interessate, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di apportare modifiche o aggiornamenti, presentano una richiesta all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.